



**Comune di
Cavallino – Treporti
(Provincia di Venezia)**

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILATI E PER LA PULIZIA DEL
TEORRITORIO**
(ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 04.08.2009
Aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 25.07.2012

Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI ed assimilati e per la pulizia del territorio

TITOLO 1:	DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1	Premessa	4
Art. 2	Oggetto del Regolamento	4
Art. 3	Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati	5
Art. 4	Principi generali	5
Art. 5	Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione	5
Art. 6	Accesso alle informazioni	6
TITOLO 2:	DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI	7
Art. 7	Definizioni	7
Art. 8	Classificazione dei rifiuti	8
TITOLO 3:	ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI	10
Art. 9	Criteri di assimilazione	10
Art. 10	Esclusioni	11
Art. 11	Recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi	12
TITOLO 4:	SISTEMI DI RACCOLTA	13
Art. 12	Sistemi di raccolta	13
Art. 13	Individuazione delle zone di raccolta	13
Art. 14	Raccolta differenziata	14
Art. 15	Frequenza ed orari del servizio	16
Art. 16	Tipologia dei contenitori	16
Art. 17	Collocazione dei contenitori	18
Art. 18	Lavaggio dei contenitori per i rifiuti e dei mezzi per la raccolta	18
Art. 19	Pesatura dei rifiuti	18
TITOLO 5:	ECOCENTRO	19
Art. 20	Ecocentro comunale	19
Art. 21	Modalità di accesso e apertura dell' Ecocentri	19
Art. 22	Rifiuti ammessi all' Ecocentro	19
Art. 23	Obblighi del Gestore del servizio	20
Art. 24	Obblighi dell'utente dell'Ecocentro	20
TITOLO 6:	MODALITA' DI CONFERIMENTO E TRASPORTO	22
CAPO I: NORME GENERALI		22
Art. 25	Divieti generali	22
Art. 26	Divieti specifici	22
CAPO II: COMPOSTAGGIO DOMESTICO		23
Art. 27	Norme generali	23
Art. 28	Esclusioni per il compostaggio domestico	23
Art. 29	Obblighi e divieti per l'utente	24
CAPO III: TRASPORTO		24
Art. 30	Trasporto	24

TITOLO 7:	GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO	
Art. 31	<i>Ambito di attività</i>	25
Art. 32	<i>Frequenza e modalità del servizio</i>	25
Art. 33	<i>Volantinaggio</i>	26
Art. 34	<i>Carico/scarico di merci e materiali e defissione manifesti</i>	26
Art. 35	<i>Animali</i>	26
Art. 36	<i>Rifiuti inerti</i>	26
Art. 37	<i>Fabbricati ed aree scoperte</i>	27
Art. 38	<i>Mercati</i>	27
Art. 39	<i>Esercizi stagionali, piscine e campeggi</i>	28
Art. 40	<i>Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti</i>	28
Art. 41	<i>Manifestazioni pubbliche</i>	29
Art. 42	<i>Cantieri di lavoro</i>	29
TITOLO 8:	ATTIVITA' DI GESTIONE A SCOPO NON PROFESSIONALE	
Art. 43	<i>Soqgetti</i>	30
Art. 44	<i>Contenuti minimi della convenzione</i>	30
Art. 45	<i>Requisiti e Principi gestionali</i>	30
TITOLO 9:	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Art. 46	<i>Organi di viqilanza e controllo</i>	32
Art. 47	<i>Sanzioni</i>	32
Art. 48	<i>Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali</i>	34
Art. 49	<i>Disposizione finale</i>	34

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi ai sensi del D.Lgs. n 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. Veneto n. 3/2000 e successive modifiche ed integrazioni delle norme dei Piani regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, i servizi di pulizia del territorio.
3. Il Regolamento viene adottato ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.

Art. 2 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, ha come oggetto:
 - a. garantire la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - e. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - f. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art.195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006;
 - g. il divieto dell'autosmaltimento non autorizzato di rifiuti tramite la combustione;
 - h. la vigilanza ambientale.
2. Il Comune esercita la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa vigente. Il Comune gestisce tale attività tramite il Gestore del servizio, secondo le modalità indicate nell'apposito Contratto di servizio.
3. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 3 Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati

1. Il servizio di raccolta di rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene effettuato nell'ambito del territorio comunale. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
2. Il Comune può modificare l'ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative.

Art. 4 Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e prevedere controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.
4. Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
 - a. azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
 - b. la promozione di strumenti economici, ecobilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti;
 - c. la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 - d. la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.

Art. 5 Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione

1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.

2. Il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, anche tramite il Gestore del servizio.

Art. 6 Accesso alle informazioni

1. L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D.Lgs. n.195/2005 e dal Regolamento comunale per l'accesso agli atti.

TITOLO 2: DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

Art.7 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006:
 - a. *Rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. *Produttore*: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c. *Detentore*: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d. *Gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
 - e. *Raccolta*: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - f. *Raccolta differenziata*: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia;
 - g. *Smaltimento*: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
 - h. *Recupero*: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
 - i. *Imballaggio*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - j. *Imballaggio primario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - k. *Imballaggio secondario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - l. *Imballaggio terziario*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, e esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.
 - m. *Rifiuto di imballaggio*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a del presente comma, esclusi i residui della produzione.

2. Vengono, inoltre, adottate le seguenti definizioni:

- a. *Compostaggio domestico*: trattamento in proprio della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORSU) e dei rifiuti vegetali di origine domestica, al fine dell'ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost);
- b. *Conferimento*: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
- c. *Ecocentro o centro di raccolta*: area recintata, presidiata, aperta in determinati orari attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni, che non preveda l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento;
- d. *Isola/Piazzola ecologica*: area non custodita con più contenitori per la raccolta differenziata di più frazioni di rifiuti;
- e. *Raccolta porta a porta o domiciliare*: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi; si distingue in differenziata o indifferenziata a seconda che sia istituito o meno il servizio di raccolta differenziata;
- f. *Raccolta con contenitori*: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso altre strutture (ecocentri, isole/piazzole ecologiche ecc.);
- g. *Spazzamento*: complesso di azioni per garantire la pulizia, l'asporto e l'allontanamento dei rifiuti urbani esterni, nelle strade, piazze e aree pubbliche;
- h. *Servizio integrativo*: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o servizi personalizzati di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, svolti in base ad apposita convenzione;
- i. *Gestore del servizio*: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento.

Art. 8 Classificazione dei rifiuti

1. Come disciplinato dall'art. 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, ai fini del presente Regolamento, i rifiuti sono classificati secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono *rifiuti urbani*:
 - a. I *rifiuti domestici*, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:
 - i. *Frazione organica dei rifiuti urbani (FORU)*: materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;
 - ii. *Frazione verde*: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato;
 - iii. *Frazioni secche recuperabili*: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;

- iv. *Rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile*: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;
 - v. *Rifiuti particolari*: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi secondo l'elenco CER 2002 (contrassegnati con "**");
 - vi. *Ingombranti*: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;
 - vii. *Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)*: i rifiuti di cui all'art. 227, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 152/2006, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria.
- b. *Rifiuti assimilati*: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del titolo III° del presente Regolamento;
 - c. *Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade*;
 - d. *Rifiuti esterni*, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. *Rifiuti vegetali* provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
 - f. *Rifiuti cimiteriali*: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).

3. Sono *rifiuti speciali*:

- a. I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b. I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c. I rifiuti da lavorazioni industriali;
- d. I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. I rifiuti da attività commerciali;
- f. I rifiuti da attività di servizio;
- g. I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- h. I rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 158/2003;
- i. I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j. I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, e loro parti.

4. Sono *rifiuti pericolosi* i rifiuti non domestici elencati nell'Allegato D del D.Lgs. 152/2006 sulla base degli allegati G,H e I e/o contaminati dalle sostanze di cui agli allegati stessi.

TITOLO 3: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Art.9 Criteri di assimilazione

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo 3 disciplinano in via provvisoria – fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali - quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006 da parte dello Stato – l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.
2. Le disposizioni del presente Titolo 3 si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:
 - a. Rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - b. Rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. Rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 184 comma 3 lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - d. Rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184 comma 3 lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all'art. 2 comma 1 lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello stesso art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 254/2003:
 - i. rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - ii. rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - iii. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
 - iv. i rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento;
 - v. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - vi. rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

- vii. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - viii. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non e' soggetta a privativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g, punto 8 del D.P.R. n. 254/2003;
 - e. rifiuti da attività agricole di cui all'art. 184 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana – o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico – all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;
 - f. rifiuti prodotti presso attività industriali all'interno delle quali sono presenti anche superfici adibite ad uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.
3. I riferimenti quantitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di cui al comma 1 e al comma 2 sono determinati con apposito provvedimento della Consiglio Comunale nel rispetto dei principi e delle esclusioni dettati dal presente titolo.
4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art.10 Esclusioni

1. Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:
- a. siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
 - b. non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003.
 - c. siano classificati come pericolosi.

2. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- a. rifiuti costituiti da pneumatici;
- b. rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
- c. rifiuti di imballaggi terziari;
- d. rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.

Art. 11 Recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi

1. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispettino i riferimenti quali-quantitativi di assimilazione definiti ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento può provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti presso ditte terze, previo accordo con il Gestore del Servizio.
2. I rifiuti speciali possono essere conferiti, previa stipula di apposita convenzione con il Gestore del servizio, al servizio integrativo di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche.

TITOLO 4: SISTEMA DI RACCOLTA

Art. 12 Sistema di raccolta

1. Il servizio di raccolta sull'intero territorio comunale si attua mediante la raccolta differenziata dei rifiuti col sistema " porta a porta". Tale sistema comporta la consegna dei contenitori individuali o condominiali , per ogni diversa tipologia di rifiuto, a tutte le utenze del territorio, contenitori che dovranno essere posizionati all'interno di aree private o di pertinenza che siano ritenute idonee.
2. Per le case sparse il servizio di raccolta viene erogato di norma su strade comunali. Potrà essere effettuato anche su strade vicinali purchè aventi caratteristiche di strada comunale, sempre che sia tecnicamente possibile effettuare la raccolta con mezzi operativi del gestore del servizio
2. Le tipologie di attrezzature per la raccolta delle frazioni di rifiuto urbano possono essere modificate con specifico atto dell'ufficio competente dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13 Individuazione delle zone di raccolta

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati interni è stato suddiviso in 2 zone di raccolta distinte e viene svolto nell'ambito dell'intero territorio comunale, comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.
2. I limiti e le suddivisioni delle zone di raccolta coincidenti con i tratti di strada statali, provinciali e comunali incluse nel perimetro del territorio comunale ove il servizio risulti erogabile secondo il criterio di efficacia, efficienza ed economicità saranno definiti dall'Amministrazione Comunale in accordo con il Gestore del Servizio e comunicati agli utenti .

Art. 14 Raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata viene organizzata al fine di rispondere alle indicazioni di cui all'art. 2 della L.R. Veneto n. 3/2000 e delle norme dei Piani regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti, in particolare prevedendo :
 - a. l'attivazione della raccolta differenziata della frazione verde, nonché di quella putrescibile relativa ad utenze selezionate, per il successivo conferimento ad impianti di bioconversione;
 - b. l'attivazione della raccolta differenziata della frazione secca recuperabile, per il successivo conferimento ad impianti di recupero;

- c. l'attivazione della raccolta delle rimanenti frazioni dei rifiuti urbani, operando prioritariamente la separazione della frazione umida a monte, mediante raccolta differenziata presso l'utente.
2. La raccolta dei rifiuti può essere attivata per le frazioni indicate nell'allegato A della DGRV n. 511/2004.
 3. Ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 152/2006 il Comune deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere all'utente di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi.
 4. E' fatto obbligo per l'utente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata.

Art. 15 Frequenza ed orari del servizio

1. Le frequenze, di cui alla tabella così come definite nel piano finanziario, e gli orari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani devono essere tali da non comportare rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e tali da salvaguardare le esigenze di decoro ambientale.

<u>Tipologia di Rifiuto</u>	<u>Frequenze Invernale</u>	<u>Frequenze Estivo</u>
Secco Indifferenziato	settimanale	settimanale con potenziamento
Umido	bisettimanale	bisettimanale con potenziamento
Vetro-Plastica-Lattine	settimanale	settimanale con potenziamento
Carta	settimanale	settimanale con potenziamento
Verde	chiamata a giro	bisettimanale con potenziamento
Ingombranti	bisettimanale	bisettimanale con potenziamento
Pannolini	mensile	mensile
Rup/Abiti	6 giorni apertura 6	7 giorni
Eco Centro (dalla data di realizzazione)	giorni settimana 1	6 giorni
Spazzamento Manuale	operatore	3 operatori
Spazzamento Manuale Domenicale	domenica 6 giorni	7 giorni 2 spazzatrici
Spazzamento Meccanico		

2. Il prelievo dei rifiuti viene effettuato dal Gestore del servizio nelle fasce orarie comprese dalle ore 5.00 alle ore 22.00 sia in giornata feriale che festiva salvo disposizioni diverse emesse con specifico atto dell'ufficio competente dell'Amministrazione Comunale.

3. L'esposizione del rifiuto da parte dell'utente per il successivo prelievo da parte del Gestore del servizio deve essere effettuato entro le ore 5.00 del giorno di raccolta.
4. Il ritiro del contenitore da parte dell'utente deve essere effettuato entro le successive 12 ore dalla raccolta da parte del Gestore del servizio.
5. Il servizio di spazzamento sarà organizzato in modo tale da rimuovere i materiali giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.
6. Il servizio di spazzamento viene effettuato dal Gestore del servizio nelle fasce orarie comprese dalle ore 5.00 alle ore 22.00 sia in giornata feriale che festiva, salvo diverse disposizioni emesse dall'ufficio competente dell'Amministrazione Comunale.

Art. 16 Tipologia dei contenitori

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani col metodo "porta a porta" sono forniti a cura del gestore del servizio di raccolta ad ogni singola utenza. La dotazione dei contenitori deve essere tale da soddisfare le esigenze dell'utenza servita anche in rapporto alla frequenza settimanale di svuotamento e raccolta stabilita per tipologia di rifiuto. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali, ed ad impedire esalazioni moleste. Non può essere garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza.
2. Ogni utenza domestica singola avrà una dotazione completa composta da:

n° 1 contenitore sottolavello per frazione organica	da Lt. 10
n° 1 contenitore da esposizione per frazione organica antirandagismo n°	da Lt. 25
1 contenitore da esposizione per raccolta secco indifferenziato	da Lt. 40
n° 1 contenitore da esposizione per raccolta carta	da Lt. 40
n° 1 contenitore da esposizione per raccolta vetro – plastica - lattine	da Lt. 40
3. Ogni utenza domestica condominiale (composta da 5 o più famiglie) avrà una dotazione completa composta da:

n° 1 contenitore sottolavello per frazione organica per ogni condomino	da Lt. 10
n° 1 bidone da esposizione per frazione organica	da Lt. 120/240
n° 1 bidone da esposizione per raccolta secco indifferenziato	da Lt. 240/360
n° 1 bidone da esposizione per raccolta carta	da Lt. 240/360
n° 1 bidone da esposizione per raccolta vetro-plastica-lattine	da Lt. 240/360

3. Ogni utenza non domestica avrà una dotazione completa composta da:

n° 1 bidone da esposizione per frazione organica	da lt.120/240
n° 1 bidone da esposizione per raccolta secco indifferenziato	da lt. 240/360/660
n° 1 bidone da esposizione per raccolta carta	da lt. 240/360
n° 1 bidone da esposizione per raccolta vetro-plastica-lattine	da lt. 240/360

La frazione del rifiuto urbano consistente in sfalci e ramaglie deve essere conferita e fascine accuratamente legate, con un limite di 0,3 mc. a consegna.

Art. 17 Collocazione dei contenitori

1. I contenitori impiegati per il servizio di raccolta, devono essere tenuti all'interno della proprietà o all'interno della recinzione e nel giorno di raccolta, devono essere esposti, a cura del produttore del rifiuto, nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti, in modo tale da non creare intralcio alla circolazione e posizionati in modo che possano essere prelevati dal Gestore del servizio per lo svuotamento.
2. Nel caso di famiglie residenti in condomini in cui è previsto l'impiego di contenitore condominiale, ogni famiglia è tenuta a inserire il rifiuto nel contenitore del proprio condominio.
3. I contenitori condominiali devono essere tenuti all'interno del condominio o all'interno della recinzione per essere posizionati, il giorno di raccolta, nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada negli spazi appositamente indicati dagli Uffici comunali competenti.
4. I contenitori condominiali devono essere correttamente gestiti dai condomini. - L'amministratore del Condominio nelle sue funzioni, o la persona appositamente preposta, è responsabile della corretta collocazione e movimentazione dei contenitori condominiali.
5. In ossequio a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, vanno osservati i seguenti divieti di collocazione:
 - a. entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
 - b. nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.

6. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a:
 - a. finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
 - b. ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti, altre rivendite di alimentari;
7. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti.
8. Nella collocazione dei suddetti contenitori si deve altresì tener conto delle particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale ed ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
9. E' vietato manomettere, danneggiare i contenitori.
10. I contenitori secondo i giorni e gli orari stabiliti per le varie zone di raccolta e per le diverse tipologia di raccolta vanno mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto. Dopo lo svuotamento devono essere riportati entro il confine di proprietà. Diverse modalità di servizio, quali ingresso dei mezzi nel cortile per lo svuotamento o passaggi aggiuntivi vanno espressamente richiesti per iscritto dall'utente al gestore del servizio di raccolta e da questi contrattualizzati in forma privata (servizio personalizzato), in maniera che i costi non vadano ad incidere sul Piano Finanziario.
11. Nei casi in cui l'utenza non disponga di cortile condominiale, o sussista l'impossibilità tecnica di collocazione, da verificarsi a cura del Comando Polizia Municipale congiuntamente ai tecnici del servizio di raccolta, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico. E' possibile, nel caso l'utente disponga di area privata direttamente accessibile per le operazioni di svuotamento, mantenere i contenitori ivi collocati, previa verifica di fattibilità del gestore del servizio, previa richiesta scritta da parte dell'utente interessato.
12. I contenitori vanno conservati con cura da parte degli utenti. Ogni contenitore è dotato di un codice a barre che viene abbinato all'utente a cui viene consegnato.
13. Oltre che per le abitazioni mono famigliari è consentita la dotazione singola di contenitori per i condomini fino ad un massimo di quattro famiglie.
14. In qualsiasi momento i contenitori potranno essere soggetti a controllo da parte del comando di Polizia Municipale e/o da personale allo scopo incaricato per verificare il corretto conferimento dei materiali e il rispetto dell'ordinanza sindacale sull'obbligo di effettuare le raccolte differenziate, oltre ai controlli sul rispetto delle disposizioni relative al posizionamento dei contenitori all'interno dei cortili.

Art. 18 Lavaggio dei contenitori per rifiuti e dei mezzi per la raccolta

1. Al fine di prevenire l'insorgere di pericoli di natura igienico sanitaria è fatto obbligo da parte degli utenti la custodia, il lavaggio e/o la pulizia dei contenitori consegnati in comodato d'uso gratuito nonché la raccolta dei rifiuti sparsi su proprietà privata
2. Nel caso in cui un contenitore venga rotto accidentalmente o non risulti più funzionale all'uso, il gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta da parte dell'utenza e restituzione del contenitore danneggiato.
3. In caso di furto o incendio del contenitore il gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione di istanza da parte dell'utenza contenente la dichiarazione dell'avvenuta sottrazione o distruzione del contenitore.

Art. 19 Pesatura dei rifiuti

1. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani e delle frazioni recuperabili presso l'impianto di recupero/smaltimento.
2. Il Gestore del servizio mette a disposizione del Comune in qualunque momento i dati relativi alla pesatura.

TITOLO 5: ECOCENTRO

Art. 20 Eco - Centro comunale

1. L' Eco - Centro comunale rientra tra gli impianti connessi e funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani.
2. La dislocazione, gli orari di apertura e i servizi dell'Eco – Centro saranno stabiliti con atto del Comune e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.
3. Nel rispetto delle normative vigenti e di quanto stabilito dal presente Regolamento, il Comune adotta apposito regolamento per l'utilizzo dell'Ecocentro.

Art. 21 Modalità di accesso e apertura dell' Eco – Centro

1. Il servizio di gestione dei rifiuti presso l' Eco - Centro è eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura del produttore e del Gestore del servizio.
2. Nel rispetto delle normative vigenti, gli utenti possono accedere ed usufruire dell' Eco - Centro.
3. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti nel Regolamento dell'Eco - Centro.
4. Il Comune ha la facoltà, nel caso di situazioni di comprovata necessità per la quale il servizio non può essere erogato, di modificare temporaneamente i giorni e gli orari di cui al comma 4, previa comunicazione al Gestore del servizio e alla Provincia. In tal caso il Gestore del servizio dà pubblicità e comunicazione dei temporanei cambiamenti esponendo avvisi all'ingresso dell' Eco - Centro e/o attraverso altre opportune forme di comunicazione.

Art. 22 Rifiuti ammessi All' Eco - Centro

1. Gli utenti possono conferire all' Eco - Centro le tipologie dei rifiuti secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dal Gestore del servizio e dall'autorizzazione alla gestione dell'Eco - Centro stesso.

2. Il Comune sentito il Gestore del servizio ha la facoltà di avviare l'iter autorizzatorio per introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie di rifiuti conferibili presso l' Eco - Centro.

Art. 23 Obblighi del Gestore del servizio

1. Il Gestore del servizio è tenuto ad agevolare il corretto utilizzo dell' Eco - Centro, dandone informazioni e istruzioni agli utenti durante il conferimento.
2. Il Gestore del servizio è tenuto a controllare che l'utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti, nonché ad assistere e collaborare con l'utente, qualora ciò si renda necessario o utile.
3. Il Gestore del servizio è tenuto a svolgere direttamente, limitatamente ai rifiuti particolari, le operazioni di conferimento nei contenitori specifici.
4. Il Gestore del servizio adotta sistemi d'identificazione dell'utente che intende conferire rifiuti presso l'Eco - Centro e di controllo dei rifiuti ammessi in Eco - Centro.
5. Il Gestore del servizio non consente l'accesso a chiunque non sia in grado di identificarsi, nonché a coloro che intendano conferire rifiuti non ammessi o in difformità alle norme dei presenti articoli .

Art. 24 Obblighi dell'utente dell'Eco – Centro

1. È vietato l'abbandono di rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all'interno dell' Eco - Centro o all'esterno degli stessi.
2. L'utente è tenuto ad un comportamento rispettoso nei confronti del Gestore dell' Eco - Centro.
3. È vietato manomettere, imbrattare o danneggiare le strutture o le attrezzature presenti nell'Eco - Centro.
4. È vietato l'accesso degli utenti in assenza del Gestore del servizio.
5. È vietato agli utenti permanere nell' Eco - Centro oltre il tempo utile e necessario ad effettuare il conferimento differenziato dei rifiuti.
6. È vietato agli utenti prelevare rifiuti dall' Eco - Centro.

7. L'utente è tenuto a consultare le informazioni di sicurezza e le istruzioni di uso dell' Eco-Centro esposte all'ingresso degli stessi.
8. Qualora l'utente contravvenga alle norme di cui ai precedenti commi, il Gestore del servizio è tenuto a diffidarlo, informandolo delle eventuali sanzioni previste e, se necessario, richiedendo l'intervento della Polizia Locale.

TITOLO 6: MODALITA' DI CONFERIMENTO E TRASPORTO

CAPO I: NORME GENERALI

Art. 25 Divieti generali

1. Gli utenti devono avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate finalizzate al recupero-riciclaggio dei rifiuti.
2. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nelle modalità stabilite nel presente Regolamento e nelle ordinanze in materia.
3. Sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti urbani sul suolo e nel suolo. In tale divieto vengono comprese anche le aree immediatamente adiacenti, sottostanti o a ridosso di cestini portarifiuti, cassonetti per la raccolta, differenziata e non, dei rifiuti.
4. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti urbani, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
5. E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti alla raccolta.
6. E' vietato il conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti se non regolarmente iscritti alla tariffa e di attività non insediate nel territorio comunale .

Art. 26 Divieti specifici

1. I rifiuti urbani domestici e quelli speciali assimilati devono essere conferiti, a cura del produttore, nei modi e nei tempi, stabiliti nel presente Regolamento e nelle Ordinanze in materia.
2. Salvo diverse disposizioni, i rifiuti devono essere contenuti in appositi contenitori così come definiti nel presente Regolamento.
3. La quantità del rifiuto conferito giornalmente deve essere compatibile con i criteri del servizio di raccolta eseguito dal Gestore del servizio. Quantità non compatibili con il servizio di raccolta potranno essere conferiti previo accordo, anche economico, con il Gestore del servizio.

4. E' in ogni caso vietato introdurre in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici e speciali assimilati:
- a. liquidi in qualsiasi quantità;
 - b. materiali in combustione;
 - c. materiali taglienti o acuminati se non avvolti con idonei materiali o comunque trattati in modo tale da evitare infortuni ai lavoratori addetti e danneggiamenti alle attrezzature.

CAPO II: COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 27 Norme generali

1. Il Comune favorisce, anche mediante riduzioni previste nel Regolamento di gestione della tariffa dei rifiuti urbani, l'effettuazione del compostaggio domestico della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORSU) e dei rifiuti vegetali domestici.
2. Le utenze interessate a praticare il compostaggio domestico presentano richiesta presso l'ufficio territoriale del gestore del Servizio.
3. Il compostaggio domestico può avvenire, purchè il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse tipologie (quali cumulo, concimaia, cassa di compostaggio, composter). Ogni utente interessato ad effettuare il compostaggio domestico dovrà utilizzare il compost prodotto sul proprio orto o giardino pertinente all'abitazione.
4. E' vietata la collocazione della struttura del compostaggio ad una distanza inferiore ai 5 m dal confine della proprietà, salvo diversi accordi scritti fra i confinanti.
5. Il Comune, anche attraverso il Gestore del servizio, controlla e verifica eventuali irregolarità connesse alla convenzione con l'utente.

Art. 28 Esclusioni per il compostaggio domestico

1. Non possono effettuare il compostaggio domestico:
 - a. Le utenze non domestiche (salvo diversa disposizione comunale);
 - b. Le utenze domestiche che non dispongano di un'area con caratteristiche e superficie ritenute adeguate dal Gestore del servizio;
 - c. Le utenze che ad un controllo non risultino rispettare le condizioni stabilite nel regolamento per la pratica del compostaggio domestico (allegato).

Art. 29 Obblighi e divieti per l'utente

1. L'utente può ricorrere al compostaggio domestico per tutti i rifiuti di natura organica esclusivamente provenienti da attività di preparazione dei pasti, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino, sfalci, ramaglie, ecc.
2. L'utente é tenuto:
 - a. ad utilizzare in proprio il materiale risultante dal compostaggio;
 - b. a realizzare il compostaggio esclusivamente in aree di propria pertinenza.
3. E' vietato agli utenti autorizzati alla pratica del compostaggio domestico conferire la frazione organica al servizio pubblico.
4. Gli utenti autorizzati alla pratica del compostaggio domestico sono esclusi dal servizio di raccolta della frazione organica e dal servizio di ritiro domiciliare dei rifiuti vegetali.
5. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere smaltiti in proprio tramite il compostaggio, possono essere conferiti gratuitamente ed esclusivamente presso l'Eco-Centro o potrà essere richiesto il ritiro su chiamata, previo pagamento del costo del servizio.

CAPO III: TRASPORTO

Art.30 Trasporto

1. Gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le caratteristiche specifiche delle attrezzature sia per il loro stato di manutenzione e conservazione.

TITOLO 7: GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 31 Ambito di attività

1. Il servizio di gestione rifiuti da spazzamento, è esteso a tutte le aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, comprese all'interno del territorio comunale.
2. Le aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio vengono definite così da comprendere:
 - a. le strade e le piazze, compresi i portici ed i marciapiedi, classificati come comunali;
 - b. i tratti delle strade statali e provinciali interni ai centri urbani;
 - c. le strade private comunque soggette ad uso pubblico (purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche);
 - d. le aree fronte entrata dei cimiteri;
 - e. le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale (comprese le scalinate) aperte al pubblico;
 - f. le aree coperte e/o recintate appositamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
3. Il servizio di spazzamento e pulizia delle aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme del presente Regolamento. L'utente può richiedere al gestore del Servizio l'effettuazione del servizio, previo accordo economico.

Art. 32 Frequenza e modalità del servizio

1. Il Gestore del servizio, in relazione agli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dal Comune, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali, svolge i servizi di gestione rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le modalità previste nel Contratto di Servizio.

2. Al fine di garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, rientrano tra i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio:
 - a. servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade ed aree pubbliche;
 - b. pulizia superficiale delle caditoie;
 - c. installazione negli spazi pubblici di appositi contenitori portarifiuti, a disposizione degli utenti e loro periodico svuotamento.

Art.33 Volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato abbandonare volantini in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e la loro collocazione su veicoli, imbarcazioni e natanti in sosta.

Art. 34 Carico/scarico di merci e materiali e defissione manifesti

1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate e a proprie spese, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

Art.35 Animali

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

Art. 36 Rifiuti inerti

1. I materiali provenienti da demolizioni o costruzioni non possono essere conferiti nei contenitori o al servizio ordinario di raccolta.

2. Per piccole quantità derivanti da piccoli lavori di manutenzione possono essere conferiti nell'Eco - Centro comunale secondo quanto previsto nel Regolamento dell'Eco – Centro

Art. 37 Fabbricati ed aree scoperte

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a predisporre idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie. I rifiuti, qualora presenti, dovranno essere raccolti e smaltiti a carico dei conduttori, amministratori o proprietari delle aree.

Art.38 Mercati

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita e liberata, ad opera dei singoli concessionari, entro gli orari di chiusura delle operazioni commerciali stabiliti da apposito regolamento dell'ufficio Commercio del Comune o da disposizione degli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale.
3. Per consentire al personale del Gestore del servizio di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, che possono essere effettuate solo dopo che tutti i concessionari hanno lasciato libera l'area del mercato, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta e dei divieti di accesso all'area del mercato appositamente indicati con ordinanze comunali.
4. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, l'Ente promotore deve sottoscrivere apposita convenzione con il Gestore del servizio se non diversamente previsto nel Contratto del servizio.

Art. 39 Esercizi stagionali, piscine e campeggi

1. I titolari di esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi, devono comunicare al Gestore del servizio, con congruo preavviso (non inferiore a 7 giorni lavorativi feriali), la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area ove si trova l'esercizio e l'immissione dei rifiuti nei contenitori di rifiuti urbani e delle frazioni differenziate collocati dal Gestore del servizio su area privata preventivamente concordata.
3. I titolari di esercizi stagionali, piscine e campeggi devono attivare, seguendo le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività, impegnandosi a sensibilizzare i propri clienti.
4. Ogni onere sostenuto dal Comune connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto se non previsto nel Contratto del servizio.

Art. 40 Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti

1. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park, devono comunicare al Comune, con congruo preavviso (non inferiore a 20 giorni lavorativi feriali), la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti e dai concessionari delle aree al termine dell'utilizzo.
3. Le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia sulle strade e aree pubbliche, di cui al comma 1, possono essere effettuate da parte del Gestore del servizio solo dopo che le stesse strade e aree pubbliche sono state lasciate libere e ne viene vietato l'accesso o il transito durante le operazioni di pulizia da parte degli organi competenti.
4. Ogni onere sostenuto dal Comune connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto se non diversamente previsto nel Contratto del servizio.

Art. 41 Manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con congruo preavviso (non inferiore a 20 giorni lavorativi feriali), il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. I promotori di cui al comma 1 devono mantenere, durante e al termine della manifestazione, le aree pulite.
3. I promotori devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni se non diversamente previsti nel Contratto del servizio.
5. Le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia sulle strade e aree pubbliche, di cui al comma 1, possono essere effettuate da parte del Gestore del servizio solo dopo che le stesse strade e aree pubbliche sono state lasciate libere e ne viene vietato l'accesso o il transito durante le operazioni di pulizia da parte degli organi competenti.

Art. 42 Cantieri di lavoro

1. I proprietari dei cantieri in esercizio sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
2. I proprietari medesimi sono tenuti a provvedere alla pulizia ed asporto dei rifiuti prodotti dall'attività stessa nelle aree interne, nei tratti stradali e nelle aree confinanti, pubbliche od aperte al pubblico.
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

TITOLO 8: ATTIVITA' DI GESTIONE A SCOPO NON PROFESSIONALE

Art.43 Soggetti

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale che siano in regola con le eventuali autorizzazioni necessarie alla gestione dei rifiuti.
2. A tal fine le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni devono stipulare un'apposita convenzione con il Gestore del servizio.
3. Il Gestore del servizio è tenuto a comunicare annualmente al Comune l'elenco dei soggetti convenzionati ai sensi del presente titolo.

Art. 44 Contenuti minimi della convenzione

1. La convenzione di cui al precedente articolo deve contenere:
 - a. il nominativo del responsabile dell'associazione o della persona convenzionata;
 - b. la durata della convezione;
 - c. la tipologia dei rifiuti raccolti, modalità di raccolta e mezzi utilizzati;
 - d. i quantitativi massimi che possono essere raccolti per ogni tipologia;
 - e. eventuali autorizzazioni ambientali necessarie

Art. 45 Requisiti e Principi gestionali

1. Le convenzioni possono essere stipulate esclusivamente da cittadini residenti nel territorio comunale o legali rappresentanti di associazioni con sede nel territorio comunale.
2. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni per la raccolta dei rifiuti urbani riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie e delle norme ambientali.

3. In particolare nell'espletare il proprio servizio dovranno:
- a. arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - b. evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
 - c. osservare le vigenti norme di sicurezza, vevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - d. non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene urbana.
4. I firmatari della convenzione devono garantire l'effettivo avvio al recupero dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende autorizzate al recupero.
5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ferma restando la possibilità per il Comune di determinare quantitativi massimi:

Descrizione	Codice CER
Carta e cartone	150101 – imballaggi in carta e cartone 200101 – carta e cartone
Metalli ferrosi e non ferrosi	150104 – imballaggi metallici 200140 – metallo
Plastica	150102 – imballaggi in plastica 200139 – plastica
Vetro	150107 – imballaggi in vetro 200102 – imballaggi in vetro
Indumenti e simili	200110 – abbigliamento 200111 – prodotti tessili

6. Le iniziative svolte in regime di convenzione non devono, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi del Gestore del servizio e non devono comportare oneri a carico del Comune, salvo diverse indicazioni da parte degli uffici comunali competenti.

TITOLO 9: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 Organi di vigilanza e controllo

1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine, il personale ispettivo e di vigilanza dalle Aziende Socio-Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per Protezione dell'Ambiente Veneto (A.R.P.A.V.).
2. Possono, altresì, accertare, contestare ed irrogare sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche i dipendenti del soggetto Gestore del servizio, appositamente nominati Ispettori ambientali con provvedimento del Sindaco secondo quanto previsto con apposito disciplinare di servizio.
3. Gli agenti della Polizia Locale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato ai commi 1 e 2 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art.47 Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI ed assimilati e per la pulizia del territorio

ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Art. 17	Spostamento dei contenitori	€ 25.00	€ 500.00
Art. 17 comma 9	Manomissione o danneggiamento di contenitori	€ 50.00	€ 500.00
Art. 25 commi 3 e 4	Abbandono o deposito o immissione di rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee	Vedi artt. 255 e 256 D.Lgs. n.152/2006	
Art 25 comma 5	Intralcio, ritardo, impedimento all'opera degli addetti alla raccolta	€ 50.00	€ 500.00
Art 25 comma 6	Conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.	€ 100.00	€ 500.00
Art 26 comma 1	Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento dei rifiuti stabilite previste dal presente Regolamento e dalle ordinanze in esecuzione dello stesso /Conferimento di rifiuti speciali con rifiuti urbani.	€ 100.00	€ 500.00
Art 24 comma 4	Introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati	€ 50.00	€ 500.00
Art. 29 comma 3	Conferimento da parte di utenti convenzionati per il compostaggio domestico dei rifiuti organici presso i contenitori stradali o isole/piazzole ecologiche	€ 100.00	€ 500.00
Art. 33	Collocazione di volantini sui mezzi e il loro abbandono in luoghi pubblici o aperti al pubblico Volantinaggio svolto in modo non consentito	€ 50.00	€ 500.00
Art. 34	Mancata pulizia dell'area dopo operazioni di carico e scarico o defissione di manifesti	€ 100.00	€ 500.00
Art. 35	Mancata pulizia dell'area sporcata dagli escrementi degli animali	€ 50.00	€ 500.00
Art. 38	Mancata pulizia dell'area di posteggio entro gli orari di chiusura delle operazioni commerciali	€ 100.00	€ 500.00
Art. 40	Mancata pulizia dell'area in concessione di pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park durante ed al termine dell'utilizzo	€ 100.00	€ 500.00
Art. 41	Mancata pulizia dell'area al termine delle manifestazioni pubbliche	€ 100.00	€ 500.00

Art. 48 Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

1. Nella more della attuazione del titolo 3 del presente Regolamento, fino alla approvazione del provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 9, continuano ad applicarsi i criteri vigenti di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica il D.Lgs. n. 152/2006 e le relative norme di attuazione, la normativa di settore nazionale e regionale.
3. S'intendono abrogate le disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.
4. Il presente regolamento s'intende automaticamente abrogato e/o modificato dalla successiva entrata in vigore di normative nazionali e regionali con esso contrastanti.

Art. 49 Disposizione finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 10° giorno successivo al termine del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.